



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

e-mail: osasco@ihnet.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/11/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23/06/2008

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali per quanto non disciplinato da questi ultimi.
3. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento integra quelli specifici.

ARTICOLO 3

Individuazione delle entrate

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti, o a titolo di liberalità.

ARTICOLO 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico della bozza di bilancio.
2. Al Consiglio Comunale compete l'adozione di atti fondamentali concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e provvede alla determinazione delle aliquote, delle detrazioni e delle soglie di esenzione per i tributi allo stesso riservati da specifiche norme.
3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dell'art. 54 del Decreto legislativo 446/97.

ARTICOLO 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione vengono previste dal Consiglio Comunale nell'ambito delle disposizioni inerenti le singole entrate, fatte comunque salve le fattispecie già previste per legge.

ARTICOLO 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.
 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini.
- L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta comunale nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o atto equivalente.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente comma:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;

- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva e sottoscrive, altresì le ingiunzioni di pagamento;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 19;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 20;
- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto di appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati e regolamenti.

ARTICOLO 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatorio, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio tributi, tenuto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e delle risorse personali e strumentali disponibili. Tale piano potrà esplicitarsi anche negli obiettivi assegnati al funzionario responsabile del predetto ufficio a mezzo del P.E.G.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente.

ARTICOLO 9

Posteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dai responsabili preposti alla gestione delle entrate nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e,

comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

5. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti, che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

ARTICOLO 10

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità della risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.

8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

ARTICOLO 11

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti, nella misura stabilita per legge.
4. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

ARTICOLO 12

Rateizzazioni

1. Le somme dovute dai contribuenti, a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate annuali quando la somma dovuta supera i 300,00 Euro. Resta fermo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge e/o regolamenti comunali in materia tributaria.
2. L'importo della prima rata va versato entro la data di scadenza indicata nel provvedimento. In caso di omesso versamento anche di una singola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di scadenza suddetta.
3. Il pagamento delle somme dovute dai contribuenti, a seguito di procedura di riscossione coattiva, a titolo di violazioni del codice della strada o amministrative diverse, possono essere dilazionate previa specifica istanza scritta.
L'accoglimento della richiesta di rateizzazione può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate se trattasi di persona fisica, o in caso di temporanea obiettiva difficoltà se trattasi di imprese.
Le condizioni economiche disagiate devono essere autocertificate dall'interessato (persona fisica o legale rappresentante dell'impresa), ai sensi del DPR 445/2000, precisando la composizione del nucleo familiare, la condizione occupazionale del richiedente ed il reddito complessivo familiare o le eventuali altre condizioni economiche sfavorevoli che non consentano l'assolvimento del debito tributario.
La richiesta di rateizzazione può essere accolta a partire dalla sanzione minima di Euro 250,00. Per importi inferiori la rateizzazione non è ammessa.
Gli importi delle singole rate non possono essere inferiori a Euro 50,00. L'importo della prima rata è dato dalla somma della rata stessa, più le spese di procedura.
Il numero massimo di rate mensili ammissibili è determinato in 12, in modo che il debito sia estinto in un anno, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.
In caso di omesso versamento anche di una singola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

ARTICOLO 13

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni in materia di entrate tributarie sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune

3. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è determinata in 2,5 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale.

In caso di modifica dell'attuale saggio legale (2,5%) la misura degli interessi creditori e debitori in materia di entrate tributarie è stabilita con incremento di un punto percentuale rispetto a tale tasso.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti eseguibili.

Interessi nella stessa misura spettano anche al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Per le entrate patrimoniali, ferme le restanti disposizioni del presente comma, trova applicazione il saggio legale.

ARTICOLO 14 **Compensazione di entrate**

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi, previo riconoscimento da parte del Comune della sua esigibilità, previa comunicazione da effettuarsi prima della scadenza del proprio debito di imposta ed, altresì, unicamente per la stessa tipologia di tributo per il quale il contribuente risulta contestualmente sia creditore che debitore.

2. Il contribuente dovrà presentare apposita istanza entro il termine di decadenza del diritto al rimborso (cinque anni) contenente l'esatta indicazione della tipologia del tributo per il quale richiede la compensazione e degli anni di riferimento del credito con il relativo importo. L'importo massimo a credito compensabile non può superare l'importo totale a debito del contribuente per il medesimo tributo e per l'annualità in riscossione/gestione al momento della presentazione dell'istanza.

4. E' facoltà del contribuente o utente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

ARTICOLO 15 **Forme di Riscossione**

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo.

2. Le disposizioni utilizzate per la riscossione volontaria e coattiva delle singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici e non.

3. In ogni caso l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione ovvero direttamente all'Ente.

4. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal DPR 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'art. 52 del Decreto legislativo 446/97.

5. L'atto di riscossione coattiva dei tributi ed il relativo titolo esecutivo devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 10,33, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di Legge o regolamentari delle singole entrate.

ARTICOLO 16

Versamento di tributi di modesto ammontare

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi se pari od inferiore a:

- € 2,00 – Ici e Tassa rifiuti (importo annuale)
- € 1,00 – Imposta comunale sulla Pubblicità (versamento annuale o periodico)
- € 1,00 – Diritto sulle pubbliche affissioni e tassari rifiuti giornaliera (singolo versamento)

ARTICOLO 17

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

ARTICOLO 18

Rimborsi

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari a 2,5 punti percentuali oltre al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.

4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.

5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata ai dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.

6. Il rimborso delle entrate tributarie non è dovuto per importi inferiori a quanto stabilito nel precedente articolo.

ARTICOLO 19

Tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del Comune delegati dal Sindaco.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.
3. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

ARTICOLO 20

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nel rispetto dei limiti e con le modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale a parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) Errore di persona o di soggetto passivo;

- b) Evidente errore logico;
 - c) Errore sul presupposto del tributo;
 - d) Doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) Mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) Errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) Sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

ARTICOLO 21

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.